

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2009

che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 8347]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/800/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ciascuno di questi paesi terzi figuranti nell'elenco contenuto nell'allegato della decisione 2004/432/CE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo per le sostanze e le categorie di residui di cui al suo allegato I. In conformità della direttiva 96/23/CE, un paese terzo può essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti primari d'origine animale contemplati dalla suddetta direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in materia di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze indicate in tale allegato. Detto piano deve essere aggiornato su richiesta della Commissione, in particolare qualora i controlli lo rendano necessario.
- (2) La decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE ⁽²⁾ approva i piani di sorveglianza dei residui presentati dai paesi terzi figuranti nell'elenco contenuto nell'allegato di detta decisione per gli animali e i prodotti primari compresi in tale elenco.
- (3) Belize, Camerun e Polinesia francese hanno presentato alla Commissione i piani di sorveglianza dei residui per il miele. La valutazione di tali piani e le informazioni complementari pervenute alla Commissione offrono sufficienti garanzie in merito ai piani di sorveglianza dei residui presentati da questi paesi terzi per il miele. Occorre quindi includere tale prodotto nelle voci relative a ciascuno di questi paesi terzi figuranti nell'elenco contenuto nell'allegato della decisione 2004/432/CE.
- (4) Il Montenegro figura attualmente nell'elenco contenuto nell'allegato della decisione 2004/432/CE per i bovini, gli ovini/caprini, i suini, gli equini e il miele. Tale elenco è provvisorio, in attesa di ulteriori informazioni sui residui.
- (5) Il Montenegro ha presentato alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui aggiornato per i bovini, gli ovini/caprini, i suini, il pollame, i prodotti di acquacoltura, le uova e il miele. La valutazione di tale piano e le informazioni complementari pervenute alla Commissione offrono sufficienti garanzie in merito al piano di sorveglianza dei residui per i bovini, gli ovini/caprini, i suini e il miele. Occorre quindi mantenere tali prodotti nella voce relativa al Montenegro figurante nell'elenco contenuto nell'allegato della decisione 2004/432/CE e sopprimere l'indicazione del carattere provvisorio di detta voce.
- (6) Inoltre, la valutazione di tale piano e le informazioni complementari pervenute alla Commissione offrono sufficienti garanzie in merito al piano di sorveglianza dei residui per il pollame, gli animali di acquacoltura e le uova. Occorre quindi includere tali prodotti nella voce relativa al Montenegro figurante nell'elenco contenuto nell'allegato della decisione 2004/432/CE.
- (7) Gli equini non sono compresi nel piano di sorveglianza dei residui aggiornato presentato alla Commissione dal Montenegro. Occorre quindi sopprimere gli equini dalla voce relativa a questo paese terzo figurante nell'elenco contenuto nell'allegato della decisione 2004/432/CE.
- (8) Le Seychelles figurano attualmente nell'elenco contenuto nell'allegato della decisione 2004/432/CE per i prodotti di acquacoltura, ma non hanno presentato alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per il 2009. Occorre quindi sopprimere dall'allegato di tale decisione la voce relativa alle Seychelles per i prodotti di acquacoltura.
- (9) Per motivi di chiarezza e coerenza della normativa comunitaria, occorre apportare alcune piccole modifiche alle note dell'allegato della decisione 2004/432/CE.

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42.

- (10) Al fine di evitare perturbazioni negli scambi va fissato un periodo di transizione che copra le partite di alcuni animali e prodotti di origine animale originarie del Montenegro e delle Seychelles che sono state spedite nella Comunità da tali paesi terzi prima della data di applicazione della presente decisione.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/432/CE.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2004/432/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2009.

Le modifiche apportate con la presente decisione all'elenco contenuto nell'allegato della decisione 2004/432/CE non si applicano alle partite di equini e di prodotti di origine equina originarie del Montenegro e di prodotti di acquacoltura originarie delle Seychelles, per le quali l'importatore di tali animali o prodotti può dimostrare che sono stati spedite dal Montenegro e dalle Seychelles ed erano in viaggio verso la Comunità prima della data di applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua- coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
AD	Andorra ⁽¹⁾	X	X		X								
AE	Emirati arabi uniti						X						
AL	Albania		X				X		X				
AN	Antille olandesi							X ⁽²⁾					
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X			X	X	X
BA	Bosnia-Erzegovina						X						
BD	Bangladesh						X						
BR	Brasile	X			X	X	X						X
BW	Botswana	X										X	
BY	Bielorussia				X ⁽³⁾		X	X	X				
BZ	Belize						X						X
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X ⁽⁴⁾	X		X	X	X			X		X
CM	Camerun												X
CN	Cina					X	X		X	X			X
CO	Colombia						X						
CR	Costa Rica						X						
CU	Cuba						X						X
EC	Ecuador						X						
ET	Etiopia												X
FK	Isole Falkland	X	X										
FO	Isole Færøer						X						

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua- coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
GL	Groenlandia		X								X	X	
GM	Gambia						X						
GT	Guatemala						X						X
HK	Hong Kong					X ⁽²⁾	X ⁽²⁾						
HN	Honduras						X						
HR	Croazia	X	X	X	X ⁽³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
ID	Indonesia						X						
IL	Israele					X	X	X	X			X	X
IN	India						X	X	X				X
IS	Islanda	X	X	X	X		X	X				X ⁽²⁾	
IR	Iran						X						
JM	Giamaica						X						X
JP	Giappone						X						
KG	Kirghizistan												X
KR	Corea del Sud						X						
LK	Sri Lanka						X						
MA	Marocco						X						
ME	Montenegro	X	X	X		X	X		X				X
MG	Madagascar						X						
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽⁵⁾	X	X		X ⁽³⁾			X					
MU	Maurizio					X ⁽²⁾	X						
MX	Messico				X		X		X				X
MY	Malesia					X ⁽⁶⁾	X						
MZ	Mozambico						X						
NA	Namibia	X	X								X	X	

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua- coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
NC	Nuova Caledonia	X					X				X	X	X
NI	Nicaragua						X						X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
PA	Panama						X						
PE	Perù					X	X						
PF	Polinesia francese												X
PH	Filippine						X						
PN	Isole Pitcairn												X
PY	Paraguay	X											
RS	Serbia (7)	X	X	X	X (3)	X	X	X	X		X		X
RU	Russia	X	X	X	X (3)	X		X	X			X (8)	X
SA	Arabia Saudita						X						
SG	Singapore	X (2)	X (2)	X (2)		X (2)	X (2)	X (2)					
SM	San Marino (9)	X		X									X
SR	Suriname						X						
SV	El Salvador												X
SZ	Swaziland	X											
TH	Thailandia					X	X						X
TN	Tunisia					X	X				X		
TR	Turchia					X	X	X					X
TW	Taiwan						X						X
TZ	Tanzania						X						X
UA	Ucraina				X	X	X	X	X				X
UG	Uganda												X
US	Stati Uniti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X	X		X	X	X	X

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua- coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						
YT	Mayotte						X						
ZA	Sudafrica										X	X	
ZM	Zambia												X
ZW	Zimbabwe						X					X	

(1) Piano iniziale di sorveglianza dei residui approvato dal sottogruppo veterinario CE-Andorra (conformemente alla decisione n. 2/1999 del Comitato misto CE-Andorra del 22 dicembre 1999 (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 84).

(2) Paesi terzi che utilizzano per la produzione alimentare solo materie prime provenienti da altri paesi terzi riconosciuti o dagli Stati membri dell'UE.

(3) Esportazioni di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(4) Solo ovini.

(5) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese attualmente all'esame delle Nazioni Unite.

(6) Solo la Malesia peninsulare (occidentale).

(7) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(8) Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

(9) Piano di sorveglianza approvato in conformità della decisione n. 1/94 del comitato di cooperazione CE-San Marino del 28 giugno 1994 (GU L 238 del 13.9.1994, pag. 25).»